

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 6/2016 DEL 31 MARZO 2016

PROROGATA A SETTEMBRE LA COMUNICAZIONE BLACK LIST 2015

Con provvedimento direttoriale del 25 marzo 2016 è stato prorogato al prossimo 20 settembre 2016 il termine entro il quale dovrà essere inviata la comunicazione annuale "black list" relativa al 2015.

La proroga "ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l'invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata".

LIMITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO IN FORMA ABBREVIATA

I bilanci delle società di capitali vanno redatti nella forma estesa qualora nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti tre parametri:

- 1) totale attivo € 4. 400.000
- 2) ricavi vendite e prestazioni € 8.800.000
- 3) dipendenti occupati in media n. 50.

Negli altri casi il bilancio può essere redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti sopra indicati.

La redazione del bilancio in forma abbreviata è sempre preclusa alle società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

DAL 2015 DETRAIBILI IRPEF ANCHE LE SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA

Sono detraibili, a partire dal 1° gennaio 2015, le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir). Tale modifica è stata apportata dalla riforma del sistema nazionale di istruzione (legge 107/2015).

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, interpellato per chiarire l'ambito applicativo della disposizione, ha precisato che rientrano nella previsione della lettera e-bis, anche le spese sostenute per la mensa scolastica (circolare 3/E del 2016).

BONUS PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CONDOMINI

Come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, da quest'anno i contribuenti che rientrano nella "no tax area", e che quindi non devono Irpef, non dovranno più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma potranno cederla agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.

La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare dei condòmini che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori.

I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.

Per rendere efficace tutta l'operazione, il condominio è però tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente:

- il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni,
- l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese,

- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno,
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l'avvenuto invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L'Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l'uso del credito d'imposta da indicare nell'F24.

I NUOVI TERMINI DI ACCERTAMENTO FISCALE

La Legge di stabilità 2016 ha allungato di un anno il termine per l'accertamento tributario ai fini di IVA ed imposte sui redditi: gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In caso di dichiarazione omessa o nulla il termine è fissato al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Infine, nel caso particolare di richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'Agenzia Entrate e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data di consegna.

I nuovi termini di accertamento decorrono dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016.

Per i periodi di imposta precedenti gli avvisi di accertamento continueranno a dover essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o, in caso di omessa presentazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In presenza di condotte penalmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tali termini sono però raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione (il raddoppio non opera se la denuncia della condotta penale è stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini stessi).

PATENT BOX, C'È TEMPO FINO AL 30 MAGGIO PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia Entrate del 23 marzo 2016 prolunga il termine entro cui inviare i documenti per il "patent box" passa da 120 a 150 giorni dalla presentazione della richiesta.

La proroga disposta dall'Agenzia ha lo scopo di assicurare ai contribuenti il tempo adeguato per la predisposizione della documentazione a supporto dell'istanza.

Il provvedimento anticipa inoltre la prossima introduzione di modalità di comunicazione per via telematica.

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Circolare Agenzia Entrate 16 marzo 2016, n. 5

L'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, D.L. n. 145/2013, come modificato dal comma 35 della Legge di Stabilità 2015.

In particolare, gli argomenti trattati nella Circolare 16 marzo 2016, n. 5 sono i seguenti:

- soggetti beneficiari;
- ambito oggettivo;
- determinazione dell'agevolazione;
- utilizzo e rilevanza del credito d'imposta;
- esempi di calcolo;
- ipotesi di cumulo con altre agevolazioni;
- adempimenti documentali ai fini dell'agevolazione;
- controlli.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.